



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 gennaio 2023 n.10

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 18 gennaio 2023;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

ADESIONE AL TRATTATO SULL'ANTARTIDE

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato sull'Antartide, concluso a Washington il 1° dicembre 1959 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII del Trattato medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 gennaio 2023/1722 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Stefano Canti

THE ANTARCTIC TREATY

The Governments of Argentina, Australia, Belgium, Chile, the French Republic, Japan, New Zealand, Norway, the Union of South Africa, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America,

Recognizing that it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue for ever to be used exclusively for peaceful purposes and shall not become the scene or object of international discord;

Acknowledging the substantial contributions to scientific knowledge resulting from international cooperation in scientific investigation in Antarctica;

Convinced that the establishment of a firm foundation for the continuation and development of such cooperation on the basis of freedom of scientific investigation in Antarctica as applied during the International Geophysical Year accords with the interests of science and the progress of all mankind;

Convinced also that a treaty ensuring the use of Antarctica for peaceful purposes only and the continuance of international harmony in Antarctica will further the purposes and principles embodied in the Charter of the United Nations;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

1. Antarctica shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited, inter alia, any measures of a military nature, such as the establishment of military bases and fortifications, the carrying out of military maneuvers, as well as the testing of any type of weapons.

2. The present Treaty shall not prevent the use of military personnel or equipment for scientific research or for any other peaceful purpose.

ARTICLE II

Freedom of scientific investigation in Antarctica and cooperation toward that end, as applied during the International Geophysical Year, shall continue, subject to the provisions of the present Treaty.

ARTICLE III

1. In order to promote international cooperation in scientific investigation in Antarctica, as provided for in Article II of the present Treaty, the Contracting Parties agree that, to the greatest extent feasible and practicable:
 - (a) information regarding plans for scientific programs in Antarctica shall be exchanged to permit maximum economy and efficiency of operations;
 - (b) scientific personnel shall be exchanged in Antarctica between expeditions and stations;
 - (c) scientific observations and results from Antarctica shall be exchanged and made freely available.
2. In implementing this Article, every encouragement shall be given to the establishment of cooperative working relations with those Specialized Agencies of the United Nations and other international organizations having a scientific or technical interest in Antarctica.

ARTICLE IV

1. Nothing contained in the present Treaty shall be interpreted as:
 - (a) a renunciation by any Contracting Party of previously asserted rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica;
 - (b) a renunciation or diminution by any Contracting Party of any basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica which it may have whether as a result of its activities or those of its nationals in Antarctica, or otherwise;
 - (c) prejudicing the position of any Contracting Party as regards its recognition or non-recognition of any other State's right of or claim or basis of claim to territorial sovereignty in Antarctica.
2. No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or create any rights of sovereignty in Antarctica. No new claim, or enlargement of an existing claim, to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in force.

ARTICLE V

1. Any nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radioactive waste material shall be prohibited.

2. In the event of the conclusion of international agreements concerning the use of nuclear energy, including nuclear explosions and the disposal of radioactive waste material, to which all of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX are parties, the rules established under such agreements shall apply in Antarctica.

ARTICLE VI

The provisions of the present Treaty shall apply to the area south of 60° South Latitude, including all ice shelves, but nothing in the present Treaty shall prejudice or in any way affect the rights, or the exercise of the rights, of any State under international law with regard to the high seas within that area.

ARTICLE VII

1. In order to promote the objectives and ensure the observance of the provisions of the present Treaty, each Contracting Party whose representatives are entitled to participate in the meetings referred to in Article IX of the Treaty shall have the right to designate observers to carry out any inspection provided for by the present Article. Observers shall be nationals of the Contracting Parties which designate them. The names of observers shall be communicated to every other Contracting Party having the right to designate observers, and like notice shall be given of the termination of their appointment.

2. Each observer designated in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article shall have complete freedom of access at any time to any or all areas of Antarctica.

3. All areas of Antarctica, including all stations, installations and equipment within those areas, and all ships and aircraft at points of discharging or embarking cargoes or personnel in Antarctica, shall be open at all times to inspection by any observers designated in accordance with paragraph 1 of this Article.

4. Aerial observation may be carried out at any time over any or all areas of Antarctica by any of the Contracting Parties having the right to designate observers.

5. Each Contracting Party shall, at the time when the present Treaty enters into force for it, inform the other Contracting Parties, and thereafter shall give them notice in advance, of

- (a) all expeditions to and within Antarctica, on the part of its ships or nationals, and all expeditions to Antarctica organized in or proceeding from its territory;

- (b) all stations in Antarctica occupied by its nationals; and
- (c) any military personnel or equipment intended to be introduced by it into Antarctica subject to the conditions prescribed in paragraph 2 of Article I of the present Treaty.

ARTICLE VIII

1. In order to facilitate the exercise of their functions under the present Treaty, and without prejudice to the respective positions of the Contracting Parties relating to jurisdiction over all other persons in Antarctica, observers designated under paragraph 1 of Article VII and scientific personnel exchanged under subparagraph 1(b) of Article III of the Treaty, and members of the staffs accompanying any such persons, shall be subject only to the jurisdiction of the Contracting Party of which they are nationals in respect of all acts or omissions occurring while they are in Antarctica for the purpose of exercising their functions.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this Article, and pending the adoption of measures in pursuance of subparagraph 1(e) of Article IX, the Contracting Parties concerned in any case of dispute with regard to the exercise of jurisdiction in Antarctica shall immediately consult together with a view to reaching a mutually acceptable solution.

ARTICLE IX

1. Representatives of the Contracting Parties named in the preamble to the present Treaty shall meet at the City of Canberra within two months after the date of entry into force of the Treaty, and thereafter at suitable intervals and places, for the purpose of exchanging information, consulting together on matters of common interest pertaining to Antarctica, and formulating and considering, and recommending to their Governments, measures in furtherance of the principles and objectives of the Treaty, including measures regarding:

- (a) use of Antarctica for peaceful purposes only;
- (b) facilitation of scientific research in Antarctica;
- (c) facilitation of international scientific cooperation in Antarctica;
- (d) facilitation of the exercise of the rights of inspection provided for in Article VII of the Treaty;
- (e) questions relating to the exercise of jurisdiction in Antarctica;
- (f) preservation and conservation of living resources in Antarctica.

2. Each Contracting Party which has become a party to the present Treaty by accession under Article XIII shall be entitled to appoint representatives to participate in the meetings referred to in paragraph 1 of the present Article, during such time as that Contracting Party demonstrates its interest in Antarctica by conducting substantial scientific research activity there, such as the establishment of a scientific station or the despatch of a scientific expedition.
3. Reports from the observers referred to in Article VII of the present Treaty shall be transmitted to the representatives of the Contracting Parties participating in the meetings referred to in paragraph 1 of the present Article.
4. The measures referred to in paragraph 1 of this Article shall become effective when approved by all the Contracting Parties whose representatives were entitled to participate in the meetings held to consider those measures.
5. Any or all of the rights established in the present Treaty may be exercised as from the date of entry into force of the Treaty whether or not any measures facilitating the exercise of such rights have been proposed, considered or approved as provided in this Article.

ARTICLE X

Each of the Contracting Parties undertakes to exert appropriate efforts, consistent with the Charter of the United Nations, to the end that no one engages in any activity in Antarctica contrary to the principles or purposes of the present Treaty.

ARTICLE XI

1. If any dispute arises between two or more of the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Treaty, those Contracting Parties shall consult among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own choice.
2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent, in each case, of all parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for settlement; but failure to reach agreement on reference to the International Court shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred to in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE XII

1.
 - (a) The present Treaty may be modified or amended at any time by unanimous agreement of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX. Any such modification or amendment shall enter into force when the depositary Government has received notice from all such Contracting Parties that they have ratified it.
 - (b) Such modification or amendment shall thereafter enter into force as to any other Contracting Party when notice of ratification by it has been received by the depositary Government. Any such Contracting Party from which no notice of ratification is received within a period of two years from the date of entry into force of the modification or amendment in accordance with the provisions of subparagraph 1(a) of this Article shall be deemed to have withdrawn from the present Treaty on the date of the expiration of such period.
2.
 - (a) If after the expiration of thirty years from the date of entry into force of the present Treaty, any of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX so requests by a communication addressed to the depositary Government, a Conference of all the Contracting Parties shall be held as soon as practicable to review the operation of the Treaty.
 - (b) Any modification or amendment to the present Treaty which is approved at such a Conference by a majority of the Contracting Parties there represented, including a majority of those whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX, shall be communicated by the depositary Government to all the Contracting Parties immediately after the termination of the Conference and shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of the present Article
 - (c) If any such modification or amendment has not entered into force in accordance with the provisions of subparagraph 1(a) of this Article within a period of two years after the date of its communication to all the Contracting Parties, any Contracting Party may at any time after the expiration of that period give notice to the depositary Government of its withdrawal from the present Treaty; and such withdrawal shall take effect two years after the receipt of the notice by the depositary Government.

ARTICLE XIII

1. The present Treaty shall be subject to ratification by the signatory States. It shall be open for accession by any State which is a Member of the United Nations, or by

any other State which may be invited to accede to the Treaty with the consent of all the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under Article IX of the Treaty.

2. Ratification of or accession to the present Treaty shall be effected by each State in accordance with its constitutional processes.

3. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Government of the United States of America, hereby designated as the depositary Government.

4. The depositary Government shall inform all signatory and acceding States of the date of each deposit of an instrument of ratification or accession, and the date of entry into force of the Treaty and of any modification or amendment thereto.

5. Upon the deposit of instruments of ratification by all the signatory States, the present Treaty shall enter into force for those States and for States which have deposited instruments of accession. Thereafter the Treaty shall enter into force for any acceding State upon the deposit of its instrument of accession.

6. The present Treaty shall be registered by the depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XIV

The present Treaty, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the signatory and acceding States.

Trattato sull'Antartide

I Governi dell'Argentina, dell'Australia, dei Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell'Unione Sud-Africana, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,

riconoscendo che giova all'interesse di tutta l'umanità che l'Antartide sia riservata per sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze internazionali;

apprezzando l'ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell'Antartico;

persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell'umanità di istituire una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione, fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell'Antartide, come essa è stata praticata durante l'Anno Geofisico Internazionale;

convinti che un Trattato inteso a riservare l'Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l'armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite²,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Nell'Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra l'altro, tutti i provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.

(2) Il presente Trattato non si oppone all'impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.

Art. II

La libertà della ricerca scientifica nell'Antartide e la cooperazione a tale scopo, come esse sono state praticate durante l'Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Art. III

(1) Per rafforzare nell'Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica, come previsto nell'articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti convengono di procedere, in tutta la misura possibile:

a) allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide, onde assicurare ottimalmente l'economicità e l'efficacia delle operazioni;

b) a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione;

c) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell'Antartide, che saranno resi liberamente disponibili.

(2) Nell'applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico.

Art. IV

(1) Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata:

a) come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di sovranità territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell'Antartide da essa precedentemente fatte valere;

b) come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide, che potrebbe risultare dalle sue attività o da quelle dei suoi cittadini nell'Antartide o da qualsiasi altra causa;

c) come pregiudicante la posizione d'una Parte contraente per quanto concerne il riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di sovranità, di una rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità territoriale di qualsiasi altro Stato nell'Antartide.

(2) Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione. Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna nuova rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente fatta valere.

Art. V

(1) Nell'Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive.

(2) Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle riunioni previste nell'articolo IX, concernenti l'utilizzazione dell'energia nucleare, comprese le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive, nell'Antartide si applicano le norme istituite da siffatti accordi.

Art. VI

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente Trattato può pregiudicare in nessun modo i diritti o l'esercizio dei diritti riconosciuti a qualsiasi Stato della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella regione così delimitata.

Art. VII

(1) Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l'osservanza delle disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare osservatori incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente articolo. Questi osservatori sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li designa. I loro nomi sono comunicati a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate a designare osservatori; la cessazione delle loro funzioni è notificata in modo analogo.

(2) Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell'Antartide.

(3) Tutte le regioni dell'Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale ivi situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco di merci o di personale nell'Antartide sono accessibili in qualsiasi momento all'ispezione di tutti gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

(4) Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in qualsiasi momento l'ispezione aerea di qualunque regione dell'Antartide.

(5) Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente notificare loro anticipatamente:

a) tutte le spedizioni dirette verso l'Antartide o eseguite, all'interno di essa, da proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal medesimo;

b) l'esistenza di qualsiasi stazione occupata nell'Antartide da suoi cittadini;

c) la sua intenzione di trasferire nell'Antartide, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare.

Art. VIII

(1) Per agevolare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e senza pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne la giurisdizione su tutte le altre persone nell'Antartide, gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo VII e il personale scientifico costituente l'oggetto di uno scambio secondo il numero 1b) dell'articolo III del Trattato, come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini, per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell'Antartide nell'adempimento delle loro funzioni.

(2) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e nell'attesa dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell'articolo IX, le Parti contraenti, tra le quali è sorta una vertenza inerente all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide, dovranno consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. IX

(1) I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell'ingresso del presente Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d'interesse comune concernenti l'Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l'osservanza dei principi e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:

a) inerenti all'utilizzazione dell'Antartide a fini esclusivamente pacifici;

b) agevolanti la ricerca scientifica nell'Antartide;

c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;

d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'articolo VII del presente Trattato;

e) concernenti questioni relative all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide;

f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell'Antartide.

(2) Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa manifesta interesse per l'Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l'insediamento d'una stazione o l'invio di una spedizione.

(3) I rapporti degli osservatori di cui l'articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

(4) I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni tenute per l'esame di siffatti provvedimenti.

(5) Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall'entrata in vigore di quest'ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l'esercizio di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.

Art. X

Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell'Antartide, qualsiasi attività contraria ai principi o alle intenzioni del presente Trattato.

Art. XI

(1) Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo scopo di comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.

(2) Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo modo, dovrà essere deferita, ogni volta con l'assenso di tutte le parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia affinché venga risolta; nondimeno, l'impossibilità di giungere ad un'intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa dall'obbligo di cercare la soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione pacifica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. XII

(1)

a) Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento con l'accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX. Una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore qualora il governo depositario abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la rispettiva ratificazione.

b) Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel momento in cui il governo depositario ha ricevuto da quest'ultima un avviso di ratificazione. Ciascuna Parte contraente, il cui avviso di ratificazione non sia stato ricevuto entro due anni dopo l'entrata in vigore della modificazione o dell'emendamento giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, sarà considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato alla scadenza di questo termine.

(2)

a) Se, alla scadenza di un periodo di trent'anni a contare dall'entrata in vigore del presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX, ne fa domanda con una comunicazione indirizzata al governo depositario, sarà convocata, non appena possibile, una conferenza di tutte le Parti contraenti onde riesaminare il funzionamento del Trattato.

b) Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato, approvato in occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti che vi saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX, è comunicato a tutte le Parti contraenti dal governo depositario, non appena

terminata la conferenza, ed entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

c) Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore, conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro un termine di due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti hanno ricevuto la comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento dopo la scadenza di questo termine, notificare al governo depositario che cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso ha effetto due anni dopo la ricezione di questa notificazione da parte del governo depositario.

Art. XIII

(1) Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui l'articolo IX del presente Trattato.

(2) La ratificazione del presente Trattato o l'adesione a quest'ultimo è eseguita da ogni Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.

(3) Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d'adesione sono depositati presso il governo degli Stati Uniti d'America, che è il governo depositario.

(4) Il governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione, come anche la data dell'entrata in vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.

(5) Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, il presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che avranno depositato i loro strumenti d'adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore, per qualsiasi Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d'adesione.

(6) Il presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XIV

Il presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

Firme

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

(Seguono le firme)